



L'Ordine ha adottato proprie Linee Guida disciplinanti l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato con Delibera n. 54 del 14/12/2023.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.

L'obiettivo dell'istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'ufficio deputato alla gestione dell'accesso civico generalizzato è la Segreteria che provvede in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'istanza può essere trasmessa direttamente a mano, presso la Segreteria dell'Ordine, nell'orario di apertura al pubblico degli uffici, all'indirizzo : *Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trapani, Piazza Sant'Agostino, 2 – 91100 - TRAPANI*, compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato ([modulo scaricabile](#)); la richiesta può essere trasmessa anche via posta ordinaria all'indirizzo: *Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trapani, Piazza Sant'Agostino, 2 – 91100 – TRAPANI*. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ordinefarmacistitp@pec.fofi.it.

Il Responsabile del procedimento, se individua l'esistenza di controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, procede a dare loro comunicazione, mediante invio di copia dell'istanza di accesso civico generalizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Ordine, decorso tale termine e accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla richiesta di accesso e non è vincolato, nella propria decisione, da eventuale opposizione dei controinteressati.

ISTANZA DI RIESAME

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente, utilizzando il Modulo Istanza di riesame ([inserire il modulo in formato scaricabile](#)), può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Con le stesse modalità possono presentare richiesta di riesame i controinteressati nel caso in cui la richiesta di accesso sia stata comunque accolta, nonostante la loro motivata opposizione.

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.